



COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20044 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 101 del 20/12/2021

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AMBITI DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DELLE DEROGHE E DEGLI INCENTIVI PREVISTI DAI COMMI 5, 6 E 10 PER GLI INTERVENTI SU IMMOBILI DISMESSI CON CRITICITÀ DI CUI ALL'ART. 40-BIS DELLA L.R. N. 12/2005 IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 18/2019 MODIFICATA CON L.R. N. 11/2021 – I.E.

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di Dicembre alle ore 21:15 in Arese, presso la sede comunale, in seguito a convocazione disposta ai sensi di legge, si e' riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione sotto la presidenza della **DOTT.SSA ELEONORA GONNELLA**.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Nominativo	Presente	Assente
PALESTRA MICHELA	SI	NO
GONNELLA ELEONORA	SI	NO
TONIOLO PAOLA	SI	NO
PANDOLFI PAOLA	SI	NO
BURONI EDOARDO	SI	NO
VARRI CHIARA MARIA	SI	NO
ZUBIANI PAOLO	SI	NO
POLITI ALESSANDRA LAURA	SI	NO
PIOVESAN UMBERTO	SI	NO
AGGUGINI MAURO	SI	NO
SCIFO BARBARA	SI	NO
CASTELLI ANTONIO	NO	SI
TURCONI VITTORIO	NO	SI
FANTONI DAVIDE DARIO	NO	SI
DAL BOSCO ANDREA	NO	SI
ZAFFARONI EZIO	NO	SI
PIVA MICHAELA	SI	NO

Totale Presenti 12 Totale Assenti 5

Sono, altresì, presenti gli Assessori: NUVOLI LUCA, IOLI ENRICO GASTONE, CERA VERONICA, SCUPOLA DENISE

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE, Dott. Carlo Maria Ceriani

Constatato il numero legale degli intervenuti, la PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

LA PRESIDENTE

Introduce l'argomento posto al punto 4 dell'ordine del giorno e passa la parola all'Assessore Ioli per l'illustrazione della proposta, come risulta dalla trascrizione del verbale della seduta.

Successivamente, si apre la discussione durante la quale intervengono i Consiglieri Pandolfi e Aggugini.

Tutti gli interventi risultano dalla trascrizione del verbale della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 118 del 09.12.2021 avente ad oggetto: *“INDIVIDUAZIONE AMBITI DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DELLE DEROGHE E DEGLI INCENTIVI PREVISTI DAI COMMI 5, 6 E 10 PER GLI INTERVENTI SU IMMOBILI DISMESSI CON CRITICITÀ DI CUI ALL'ART. 40-BIS DELLA L.R. N. 12/2005 IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 18/2019 MODIFICATA CON L.R. N. 11/2021 – I.E.”*

Visti gli allegati pareri favorevoli formulati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dai Responsabili dei servizi interessati.

Con voti unanimi e favorevoli, essendo presenti n. 12 Consiglieri, resi per alzata di mano

D E L I B E R A

- 1) di approvare l'allegata proposta di deliberazione richiamata in premessa, che qui si intende integralmente riprodotta e trascritta.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi e favorevoli, essendo presenti n. 12 Consiglieri, resi per alzata di mano

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di rispettare le ristrette scadenze temporali imposte dalla L.R. n. 11 del 24.06.2021.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dott.ssa Eleonora Gonnella
(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
SUPLENTE

Dott. Carlo Maria Ceriani
(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20044 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, VERIFICA STRATEGICA – S.I.T. e PATRIMONIO IMMOBILIARE

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E S.I.T.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 09/12/2021 avente per oggetto:

**INDIVIDUAZIONE AMBITI DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DELLE
DEROGHE E DEGLI INCENTIVI PREVISTI DAI COMMI 5, 6 E 10 PER GLI
INTERVENTI SU IMMOBILI DISMESSI CON CRITICITÀ DI CUI ALL'ART. 40-
BIS DELLA L.R. N. 12/2005 IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 18/2019
MODIFICATA CON L.R. N. 11/2021 – I.E.**

Proponente: IOLI ENRICO GASTONE - ASSESSORE

Proposta al Consiglio Comunale

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AMBITI DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DELLE DEROGHE E DEGLI INCENTIVI PREVISTI DAI COMMI 5, 6 E 10 PER GLI INTERVENTI SU IMMOBILI DISMESSI CON CRITICITÀ DI CUI ALL'ART. 40-BIS DELLA L.R. N. 12/2005 IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 18/2019 MODIFICATA CON L.R. N. 11/2021 – I.E.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, VERIFICA STRATEGICA-S.I.T. E PATRIMONIO IMMOBILIARE

PREMESSO che:

- la Regione Lombardia ha emanato la Legge Regionale n. 18 del 26.11.2019, con oggetto *"Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali"*, successivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Supplemento – n. 48 del 29.11.2019 e divenuta efficace il 14.12.2019;
- la Regione Lombardia ha emanato la Legge Regionale n. 11 del 24.06.2021, con oggetto *"Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)"*, successivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Supplemento – n. 25 del 25.06.2021 e divenuta efficace il giorno seguente alla pubblicazione;
- tali leggi hanno introdotto e disciplinato un nuovo iter di incentivazione per interventi di recupero di immobili di qualsiasi destinazione d'uso, dismessi da almeno un anno dall'entrata in vigore della L.R. n. 11/2021, che causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale, urbanistico-edilizio e sociale, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 della L.R. n. 12/2005, come introdotto dall'art. 4, comma 1, lettera a) della L.R. n. 18/2019 e modificato dall'art. 1 della L.R. n. 11/2021;
- l'attivazione di interventi di recupero ai sensi dell'art. 40-bis permette l'accesso ai seguenti benefici:
 - comma 5: incremento tra il 10% e il 25% dell'indice di edificabilità massimo previsto dal P.G.T. o, se maggiore, della superficie lorda esistente, con una percentuale di applicazione determinata dal Consiglio Comunale nella deliberazione di individuazione degli immobili dismessi con criticità o con apposita deliberazione. Successivamente al termine del 31 dicembre 2021, in caso di mancata determinazione della percentuale di incremento dei diritti edificatori, e fintanto che non viene assunta la deliberazione consigliare, si applica un incremento nella misura del 20%;
 - comma 6: un ulteriore incremento del 5% dell'indice di edificabilità massimo previsto dal P.G.T. o della superficie lorda (SL) esistente, per gli interventi di rigenerazione urbana che *"assicurino una superficie deimpermeabilizzata e destinata a verde non inferiore all'incremento di SL realizzato, o per interventi che conseguano una diminuzione dell'impronta al suolo pari ad almeno il 10 per cento"*;

- comma 10: possibilità di usufruire degli incrementi volumetrici di cui ai commi 5 e 6 anche in deroga anche alle norme quantitative, morfologiche, alle tipologie di intervento, alle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e ai regolamenti edilizi, fatte salve le norme statali e quelle sui requisiti igienico-sanitari;
- nel caso della realizzazione di interventi su tali immobili, i comuni possono richiedere la dotazione di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, corrispondente al dimostrato incremento di fabbisogno delle stesse, per la sola quota correlata all'incremento dei diritti edificatori ammessi ai sensi dei sopra esposti commi 5 e 6, fatte salve le aree da reperire all'interno dei comparti edificatori o degli immobili oggetto dell'art. 40-bis già puntualmente individuate negli strumenti urbanistici o anche dovute ai sensi della pianificazione territoriale sovraordinate;

PREMESSO inoltre che:

- il comma 1 dell'art. 40-bis della L.R. n. 12/2005 prevede che le Amministrazioni Comunali individuino gli immobili siti sul proprio territorio laddove ricorrano i presupposti definiti dall'art. 40-bis della L.R. n. 12/2005;
- il comma 5 dello stesso articolo regionale definisce che, nella stessa deliberazione di individuazione degli immobili o con apposita deliberazione consigliare, è facoltà dell'Amministrazione determinare un incremento dei diritti edificatori derivanti dall'applicazione dell'indice di edificabilità massimo previsto o, se maggiore di quest'ultimo, della superficie lorda (SL) esistente, in misura percentuale tra il 10% e il 25%, di cui potranno usufruire gli interventi sugli immobili individuati ai sensi dell'art. 40-bis; in mancanza di tale determinazione e/o fintanto che non venga assunta dal Consiglio Comunale, si applica un incremento nella misura del 20%;
- lo stesso comma 1 dell'art. 40-bis della L.R. n. 12/2005, prevede per i Comuni la facoltà di individuare gli ambiti del proprio territorio da escludere ai fini dell'applicazione degli incentivi volumetrici di cui ai commi 5 e 6, nonché delle deroghe previste dal comma 10 dell'art. 40-bis della L.R. n. 12/2005 in ragione a motivate ragioni di tutela paesaggistica;

VISTO che:

- l'art. 2 della L.R. n. 11/2021 ha disposto il differimento temporale al 31.12.2021, già prorogato con Legge Regionale n. 4 del 31.3.2020, Legge Regionale n. 18 del 07.08.2020, Legge Regionale n. 22 del 27.11.2020 e Legge Regionale n. 4 del 2.4.2021, con lo scopo di fornire ai Comuni un maggior periodo di tempo per avviare e svolgere le attività, in considerazione delle disposizioni dettate dallo stato di emergenza epidemiologica da virus COVID-19;
- gli adempimenti comunali di cui all'art. 40-bis, in premessa richiamati, rientrano negli adempimenti per cui è stato disposto il differimento temporale al 31.12.2021;

RICORDATO che:

- l'ex comma 1 dell'art. 40-bis della L.R. n. 12/2005, poi modificato con L.R. n. 11/2021, prevedeva l'individuazione degli immobili dismessi con criticità da parte dell'Amministrazione Comunale anche tramite azioni di partecipazione preventiva di soggetti potenzialmente interessati;
- l'Amministrazione aveva pertanto avviato un procedimento partecipativo di coinvolgimento di tutti i soggetti potenzialmente interessati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 08.10.2020 e la successiva pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento in data 19.10.2020 (prot. n. 24025) con la definizione del termine utile (19.10.2020 – 18.11.2020) per la presentazione di eventuali suggerimenti e proposte da parte della cittadinanza;

PRESO ATTO che anche il vigente comma 1 dell'art. 40-bis della L.R. n. 12/2005, alla luce delle modifiche apportate con L.R. n. 11/2021, prevede che l'individuazione degli immobili dismessi con criticità da parte dell'Amministrazione Comunale anche sulla base di segnalazioni motivate e documentate presentate dai privati;

RILEVATO che ad oggi non sono pervenute segnalazioni a questo Ente da parte di soggetti potenzialmente interessati né della cittadinanza in generale;

PRESO ATTO che:

- decorso il termine del 31.12.2021, la mancata individuazione di un immobile nella relativa deliberazione consigliare non preclude la possibilità al privato di attivare la procedura di cui all'art. 40-bis e di accedere agli incentivi previsti dalla norma, poichè la disciplina dell'art. 40-bis potrà essere comunque applicata agli immobili per i quali *“il proprietario, con perizia asseverata giurata, certifichi oltre alla cessazione dell'attività, documentata anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a cura della proprietà o del legale rappresentante, anche uno o più degli aspetti sopra elencati, mediante prova documentale e/o fotografica”*;
- la deliberazione consigliare di individuazione degli immobili dismessi con criticità di cui all'art. 40-bis *“può essere sempre aggiornata, anche al fine di includere gli immobili individuati a seguito della presentazione delle perizie asseverate giurate da parte dei privati”*;

RICORDATO inoltre che:

- l'Amministrazione con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 30.6.2014 ha approvato il Piano di Governo del Territorio (PGT), divenuto vigente con la pubblicazione dell'avviso di deposito sul BURL – Serie Avvisi e Concorsi – n. 35 del 27.08.2014, in cui sono stati analizzati gli aspetti paesaggistici del territorio comunale poi normati dallo stesso P.G.T.;
- tra gli obiettivi e gli adempimenti dell'Amministrazione Comunale dei prossimi anni vi è la revisione e l'aggiornamento di alcuni strumenti comunali citati; in particolare il procedimento di redazione del nuovo Documento di Piano e degli atti di variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del P.G.T. avviato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 8.10.2020 e successiva pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento in data 28.10.2020 (prot. n. 24810);

CONSIDERATA inoltre la sensibilità espressa nel corso degli anni da parte dell'Amministrazione comunale verso gli aspetti paesaggistici ambientali caratteristici del territorio aresino;

RILEVATO inoltre che:

- il vigente P.G.T. non individua già immobili degradati e abbandonati che potrebbero essere individuati nella deliberazione consigliare di cui all'art. 40-bis, comma 1 della L.R. n. 12/2005;
- l'Amministrazione non è ad oggi a conoscenza della presenza sul proprio territorio comunale di immobili dismessi da almeno un anno dell'entrata in vigore della L.R. n. 11/2021 che causano criticità su cui possono essere attivati interventi ai sensi dell'art. 40-bis;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 2.12.2021 relativamente alla *“Proposta di sottoporre al Consiglio Comunale l'individuazione ambiti di esclusione dall'applicazione delle deroghe e degli incentivi previsti dai commi 5, 6 e 10 per gli interventi su immobili dismessi con criticità di cui all'art. 40-bis della L.R. n. 12/2005 in attuazione della L.R. n. 18/2019 modificata con L.R. n. 11/2021 – I.E.”*;

VISTA l'allegata relazione del Settore Programmazione, Pianificazione e Verifica Strategica – SIT e Patrimonio Immobiliare in data 30.11.2021 prot. n. 28851, nella quale vengono posti in evidenza gli aspetti connessi all'applicazione della citata legge regionale sul territorio comunale, evidenziando i seguenti aspetti paesaggistici di cui lo stesso territorio è caratterizzato:

- una porzione di Arese ricade all'interno della perimetrazione del Parco Regionale delle Groane, il cui Piano Territoriale di Coordinamento è stato approvato con D.G. Regione Lombardia n IX/3814 del 25.07.2012;
- una parte del territorio è inserita nella Rete Ecologica Comunale (REC), così come individuata nel vigente P.G.T. e sulla scorta della Rete Ecologica Regionale (RER) e di quella provinciale (REP);
- la presenza di ambiti di compensazione ambientale – Ca individuati nel P.G.T. come aree assoggettate a inedificabilità assoluta, destinandole alla realizzazione di verde pubblico e interventi di rimboschimento e rinaturalizzazione al fine di creare corridoi verdi e connessioni ambientali all'interno del territorio comunale;
- alcune zone sono assoggettate ai vincoli di tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del D.lgs. n. 42 del 22.1.2004, in particolare quelle incluse nel Parco delle Groane (art 142, comma 1, lettera f), quelle poste lungo il torrente Lura e il torrente Guisa (art 142, comma 1, lettera c) e le aree boscate (art. 142, comma 1, lettera g);
- la presenza di ambiti con classi di sensibilità paesaggistica molto elevata ed elevata individuati nell'elaborato cartografico “*DdP.5B – Sensibilità paesaggistica*” del vigente Documento di Piano (DdP) del P.G.T.;
- l'individuazione di ambiti in cui non è consentito il recupero abitativo dei sottotetti esistenti disciplinati dall'art. 52 della NTA, in applicazione del Titolo IV, Capo I della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.;
- la presenza di Nuclei di Antica Formazione disciplinati dall'art. 30 delle NTA del PdR e dal Piano del Colore e delle Soluzioni Architettoniche approvato con deliberazione del C.C. n. 55/2003;
- l'identificazione di immobili ubicati all'interno dei Nuclei di Antica Formazione individuati come “*Beni meritevoli di salvaguardia e conservazione edilizio-architettonica*”, disciplinati dall'art. 31 delle NTA del PdR;

e, in conclusione:

1. ad oggi non si rilevano immobili dismessi con criticità all'interno del territorio comunale con presupposti ricorrenti di cui all'art.40-bis;
2. si propone di confermare la percentuale del 20%, definita al comma 5 dello stesso articolo, quale percentuale di incremento dei diritti edificatori derivanti dall'applicazione dell'indice di edificabilità massimo previsto o, se maggiore di quest'ultimo, della superficie lorda (SL) esistente, di cui potranno usufruire gli interventi sugli immobili individuati ai sensi dell'art. 40-bis;
3. si propone di escludere dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 10 dell'art. 40-bis della L.R. n. 12/2005, come introdotto dalla L.R. n. 18/2019 e modificato dalla L.R. n. 11/2021, gli ambiti individuati in “*Ambiti di esclusione dall'applicazione dell'art. 40-bis commi 5, 6 e 10 della L.R. n. 12/2005, introdotti dalla L.R. n. 18/2019 e modificati dalla L.R. n. 11/2021*”;
4. di approvare i criteri per l'applicabilità definiti nei “*Criteri per l'applicabilità dell'art. 40-bis della L.R. n. 12/2005*”;

PRESO ATTO che, in merito alle proposte formulate nella relazione del Settore Programmazione, Pianificazione e Verifica Strategica – SIT e Patrimonio Immobiliare in data 30.11.2021:

- a) la Commissione per il Paesaggio nella seduta del 13.12.2021 si è espressa favorevolmente;
- b) nella seduta del 13.12.2021 la Commissione Urbanistica si è espressa favorevolmente;

RICORDATO che con nota in data 30.11.2021 (prot. n. 28855) si è ritenuto di richiedere il contributo del Parco delle Groane in merito alla proposta in esame, ancorché non previsto dalla normativa regionale;

PRESO ATTO che il Parco non ha dato riscontro alla richiesta del Comune;

RITENUTO di riservarsi di integrare, se necessario, il presente atto qualora pervengano successivamente suggerimenti da parte del Parco che rendano necessario un riesame della proposta ora in approvazione, fermo restando il rispetto della procedura prevista dalla legge;

RITENUTO di condividere le considerazioni ed argomentazioni e, conseguentemente, di recepire le proposte formulate dal Settore Programmazione, Pianificazione e Verifica Strategica – SIT e Patrimonio Immobiliare in data 30.11.2021 prot. n. 28851, e pertanto:

- si propone di rinviare ad un successivo atto deliberativo l'eventuale individuazione di immobili dismessi con criticità ai sensi dell'art. 40-bis della L.R. n. 12/2005, poiché ad oggi non si rilevano immobili dismessi con criticità all'interno del territorio comunale con presupposti ricorrenti di cui all'art.40-bis;
- si propone di confermare la percentuale del 20%, definita al comma 5 dello stesso articolo, quale percentuale di incremento dei diritti edificatori derivanti dall'applicazione dell'indice di edificabilità massimo previsto o, se maggiore di quest'ultimo, della superficie lorda (SL) esistente, di cui potranno usufruire gli interventi sugli immobili individuati ai sensi dell'art. 40-bis;
- si propone di escludere dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 10 dell'art. 40-bis della L.R. n. 12/2005, come introdotto dalla L.R. n. 18/2019 e modificato dalla L.R. n. 11/2021, gli ambiti individuati in “*Ambiti di esclusione dall'applicazione dell'art. 40-bis commi 5, 6 e 10 della L.R. n. 12/2005, introdotti dalla L.R. n. 18/2019 e modificati dalla L.R. n. 11/2021*”;
- approvare i criteri per l'applicabilità definiti nei “*Criteri per l'applicabilità dell'art. 40-bis della L.R. n. 12/2005*”;

VISTI i parere favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare l'allegata relazione del Settore Programmazione, Pianificazione, Verifica strategica – S.I.T. e Patrimonio Immobiliare in data 30.11.2021 prot. n. 28851 (Allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 3) di rinviare ad un successivo atto deliberativo l'eventuale individuazione di immobili dismessi con criticità ai sensi dell'art. 40-bis della L.R. n. 12/2005, nel caso in cui dovessero essere valutate positivamente segnalazioni motivate e documentate che potranno pervenire agli atti da parte di soggetti interessati e/o perizie asseverate giurate in cui si certifica, oltre al non uso dell'immobile, documentato anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a cura della proprietà o del legale

rappresentante, anche uno o più degli aspetti di criticità previsti dalla normativa di riferimento, che potranno pervenire agli atti da parte dei proprietari, nonché nel caso di individuazione di immobili dismessi che causano criticità da parte dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto dell'iter definito al comma 2 dell'art. 40-bis della L.R. n. 12/2005;

- 4) di confermare la percentuale del 20%, definita al comma 5 dello stesso articolo, quale percentuale di incremento dei diritti edificatori derivanti dall'applicazione dell'indice di edificabilità massimo previsto o, se maggiore di quest'ultimo, della superficie lorda (SL) esistente, di cui potranno usufruire gli interventi sugli immobili individuati ai sensi dell'art. 40-bis;
- 5) di approvare l'allegata tavola "*Ambiti di esclusione dall'applicazione dell'art. 40-bis commi 5, 6 e 10 della L.R. n. 12/2005, introdotti dalla L.R. n. 18/2019 e modificati dalla L.R. n. 11/2021*" (Allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, dove sono individuati gli ambiti di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 10 dello stesso articolo, ovvero la facoltà di usufruire di incrementi dei diritti edificatori previsti dal P.G.T. e la possibilità di realizzare gli interventi di rigenerazione degli immobili dell'art. 40-bis con deroghe applicative rispetto al P.G.T. e ai regolamenti comunali (norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie di intervento, sulle distanze);
- 6) di approvare gli allegati "*Criteri per l'applicabilità dell'art. 40-bis della L.R. n. 12/2005*" (Allegato 3), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 7) di riservarsi di riesaminare quanto sopra deliberato qualora pervengano, successivamente alla data della presente deliberazione, suggerimenti da parte del Parco delle Groane volti a rivalutare alcuni elementi del presente dispositivo;
- 8) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata;
- 9) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale www.comune.aresse.mi.it ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Successivamente,

**LA RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE,
VERIFICA STRATEGICA-S.I.T. E PATRIMONIO IMMOBILIARE**

stante la necessità di rispettare le ristrette scadenze temporali imposte dalla L.R. n. 11 del 24.06.2021,

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, dell'art. 134 del T.U.E.L.-D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20044 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 /

www.comune.arese.mi.it /

P.Iva 03366130155

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49
del T.U. - D.Lgs. n. 267/2000**

In merito alla deliberazione avente per oggetto:

**INDIVIDUAZIONE AMBITI DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DELLE
DEROGHE E DEGLI INCENTIVI PREVISTI DAI COMMI 5, 6 E 10 PER GLI
INTERVENTI SU IMMOBILI DISMESSI CON CRITICITÀ DI CUI ALL'ART. 40-
BIS DELLA L.R. N. 12/2005 IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 18/2019
MODIFICATA CON L.R. N. 11/2021 – I.E.**

***AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE PROGRAMMAZIONE,
PIANIFICAZIONE, VERIFICA STRATEGICA – S.I.T. e PATRIMONIO IMMOBILIARE***

REGOLARITA' TECNICA:

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni:

Arese li, 14/12/2021

IL RESPONSABILE AREA TERRITORIO E
SVILUPPO - SETTORE
PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE,
VERIFICA STRATEGICA – S.I.T. e
PATRIMONIO IMMOBILIARE
STEFANIA GRASSI
(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20044 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49
del T.U. - D.Lgs. n. 267/2000**

In merito alla deliberazione avente per oggetto:

**INDIVIDUAZIONE AMBITI DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DELLE
DEROGHE E DEGLI INCENTIVI PREVISTI DAI COMMI 5, 6 E 10 PER GLI
INTERVENTI SU IMMOBILI DISMESSI CON CRITICITÀ DI CUI ALL'ART. 40-
BIS DELLA L.R. N. 12/2005 IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 18/2019
MODIFICATA CON L.R. N. 11/2021 – I.E.**

REGOLARITA' CONTABILE:

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni: PER PRESA VISIONE

Arese li, 15/12/2021

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
E PROGRAMMAZIONE
MARIA TERESA FALDETTA
(atto sottoscritto digitalmente)